REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **31964** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n.59349 dell'agente contabile Silvano Golin del Comune di Vicenza per il periodo 1.1.2017/31.12.2017, depositato il 4 luglio 2018 avente ad oggetto la riscossione delle tariffe per i servizi scolastici, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova, (C.F. LCTLNZ61M24F205O), elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Padova, Galleria A. De Gasperi, n. 4, indirizzo pec: lorenzo.locatelli@ordineavvocatipadova.it;

Vista la relazione n.239/2023 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 4 luglio 2023;

Vista la memoria depositata nell'interesse dell'agente dall'Avv. Lorenzo Locatelli in data 23 febbraio 2024;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all' udienza del 18 aprile 2024, celebrata con l'assistenza del

segretario d.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del magistrato relatore Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Massimiliano Sutto, l'Avv. Flavio Bagolin in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Locatelli per l'agente, presente per il Comune di Vicenza il dr. Mauro Bellesia, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 239 in data 4 luglio 2023 il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.59349 reso dal Dr. Silvano Golin, già Dirigente amministrativo del Settore Servizi scolastici ed educativi del Comune di Vicenza, avente ad oggetto la riscossione delle tariffe per servizi scolastici per l'esercizio 2017, depositato il giorno 4 luglio 2018.

Riferiva il Magistrato che il conto esaminato non risultava redatto sul modello 21 del DPR 194/1996, né riportava le necessarie informazioni relative alla gestione, essendo costituito (come peraltro si legge nello stesso documento) da una mera "scheda riassuntiva" delle reversali di incasso degli importi riversati in Tesoreria (da terzi) per la fruizione dei servizi scolastici ed i relativi importi aggregati su base mensile.

Il documento, quindi, si presentava come un mero riepilogo contabile e non era rappresentativo di alcuna gestione ("maneggio") di denaro pubblico, trattandosi di incassi avvenuti tramite "City card", tessera magnetica "*che ha sostituito i tradizionali buoni pasto per la mensa scolastica e i titoli di viaggio cartacei per lo scuolabus*" (così nel sito istituzionale dell'Ente), ricaricabile *on line*, che consentiva il pagamento dei servizi a domanda mediante mezzi di pagamento elettronici ed accredito

diretto sul conto di Tesoreria.

Alla luce di tali considerazioni, il Magistrato istruttore deferiva l'esame del conto al Collegio, chiedendo che ne fosse dichiarata l'improcedibilità.

Con decreto in data 22 novembre 2023 veniva fissata l'udienza del 14 marzo 2024 per la trattazione del giudizio, successivamente rinviata, con decreto presidenziale del 23 febbraio 2024, all'udienza del 18 aprile 2024.

In data 23 febbraio 2024 veniva depositata memoria, a ministero dell'avv. Locatelli, nell'interesse dell'agente, con la quale, riconosciuta la natura di mero documento contabile riassuntivo delle somme versate, direttamente o per il tramite degli esercenti abilitati, dagli utenti alla tesoreria comunale, veniva fatta adesione alle conclusioni della relazione di deferimento.

All'odierna udienza le parti presenti discutevano come da verbale, aderendo alla richiesta di dichiarazione di improcedibilità del conto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con riferimento al giudizio in epigrafe, il Collegio osserva che il documento depositato, redatto dal dr. Silvano Golin nella sua qualità di Dirigente *pro tempore* del Settore dei Servizi scolatici ed educativi del Comune di Verona, non costituisce un conto giudiziale e il suo redattore non riveste la qualifica di agente contabile in relazione alla riscossione dei corrispettivi per i servizi di mensa e trasporto scolastico tramite "City card", non essendovi, a rigore, alcun maneggio di denaro da parte del sig. Golin.

I pagamenti dei corrispettivi, infatti, venivano eseguiti tramite ricariche della suddetta Carta con versamenti che pervenivano, per il tramite degli esercenti autorizzati (tabaccai o Filiali di istituti Bancari) che provvedevano

all'incasso materiale delle somme con versamento diretto alla Tesoreria comunale.

Il documento sottoposto all'esame del Collegio, peraltro, è costituito unicamente dall'indicazione dei numeri delle reversali di incasso ed i relativi importi aggregati su base mensile. Anche senza voler considerare il *nomen* ("scheda riassuntiva") e la circostanza che non è stato redatto sul modello ministeriale, il documento non può essere considerato un conto giudiziale, neppure *sub specie* di "conto riassuntivo" ai sensi dell'art. 140, comma 1, ultima parte del c.g.c. ("*i conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata*"), difettandone i requisiti.

Gli effetti (coerentemente alla *ratio* della sua introduzione: si vedano, a tal proposito, le osservazioni all'art. 140 dello schema di codice formulate dalle Sezioni Riunite: "*inoltre, dovrebbe rendersi possibile il raggruppamento e la presentazione di conti giudiziali dei contabili di gestione della stessa specie riunendoli in conti riassuntivi da parte della stessa amministrazione interessata*" SSRR in sede di controllo n. 4/Cons/2016) della previsione normativa si esauriscono sul piano operativo, in quanto la disposizione consente la presentazione di un documento riepilogativo, una elencazione, cioè, di tutti i conti giudiziali della medesima specie che, tuttavia, restano indipendenti tra loro e rispetto allo stesso conto riassuntivo.

Indipendentemente dal modello utilizzato (in assenza di uno legale), quindi, la funzione del "conto riassuntivo" è unicamente quella di unificare in un unico prospetto i conti giudiziali accomunati dal fatto di avere ad oggetto

gestioni omogenee, senza che ciò faccia venir meno l'individualità della singola gestione, correlativamente, la responsabilità dell'agente.

Il "conto riassuntivo", quindi, deve consentire l'identificazione delle singole gestioni rappresentate nei conti riepilogati (sempre ammesso che, nel caso specifico, si tratti in concreto di "gestioni" in relazione alle ricariche della Card effettuate presso gli sportelli abilitati): il redattore del conto unico non assume, in ogni caso, la veste di agente contabile (non avendo il "maneggio" del denaro, né ponendo in essere alcuna gestione) e attraverso la compilazione del conto non rappresenta alcuna gestione, ma si limita a formare un elenco delle singole (ed individuali) gestioni di cui i conti presentati dagli agenti sono rappresentazione, parificandole nel loro complesso proprio in ragione della sostanziale omogeneità dell'oggetto.

Il documento sottoposto all'esame del Collegio non può quindi, per le ragioni anzidette, essere considerato né un conto giudiziale né un "conto riassuntivo", consistendo unicamente un mero riepilogo contabile delle reversali di incasso, senza alcun altro riferimento alle (eventuali) gestioni dei soggetti abilitati alle ricariche.

Appare, dunque, evidente che il giudizio, sotto tale profilo, è improcedibile.

Quanto alle spese non vi è luogo a provvedere in quanto il giudizio è stato definito su questione pregiudiziale ed in assenza di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31964** del registro di segreteria lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12/09/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo